



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012 2

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 23

Legge finanziaria 2012 6

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 24

Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi') e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla l.r. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria') 24

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica 25

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al r.d. n. 1775/1933. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»)

1. Alla l.r. 10/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo 6 le parole «canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica» sono sostituite dalle parole «canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933»;
- b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica» sono sostituite dalle parole «canoni relativi alle utenze di acqua pubblica»;
- c) dopo il comma 3-bis dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«3-ter. A partire dall'annualità 2012, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:

a) per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;

b) per le derivazioni d'acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d'acqua;

c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all'articolo 3 e alle fattispecie di cui all'articolo 34, comma 10, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari vigenti nel 2011 sono incrementati dell'1,5 per cento.

3-quater. L'incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 53-bis, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente.

3-quinquies. A partire dall'annualità 2013:

a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;

b) l'utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettere a) può essere fina-

lizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.

3-sexies. L'importo derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previsti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio nella misura stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con la Provincia.

3-septies. Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.1.2.137 «Fonti Energetiche», all'UPB 3.1.3.138 «Fonti energetiche», all'UPB 3.2.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» e all'UPB 3.2.3.151 «Reti e servizi di pubblica utilità» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi.»;

- d) al comma 6 dell'articolo 6, le parole «aumentata del tasso di inflazione programmata» sono sostituite dalle parole «automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata» e le parole «, mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell'anno in corso da parte della direzione generale competente» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Dell'aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso.».

Art. 2

(Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell'aggiudicatario. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008»)

1. Alla l.r. 33/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«3 bis. A Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale regionale acquisti, sono attribuite le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) operando, per le finalità e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni e servizi per conto dei soggetti aderenti.»;
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«4 bis. Per le attività indicate al comma 4, la Giunta regionale può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario.».

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» Sostegno della Regione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali a seguito della nuova disciplina statale in tema di gestioni associate obbligatorie)

1. Alla l.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 4, dopo le parole «si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12», sono inserite le parole «, ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell'articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo.»;
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«3-bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).»;

c) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«3. Le comunità montane deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre ed il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato dalla Giunta regionale non oltre, in ogni caso, il 30 giugno dell'anno successivo. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Nella fase di prima sperimentazione, le comunità montane continuano a predisporre il bilancio secondo la relativa disciplina statale e redigono contestualmente un bilancio secondo lo schema-tipo regionale da allegare al bilancio approvato. Dalla conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il bilancio è predisposto secondo lo schema-tipo regionale e non trova più applicazione la relativa disciplina statale.»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.

2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l'intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.»;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13 bis

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.

2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.

3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'organo di revisione.

5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell'organo di revisione.

7. In caso di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l'articolo 15, comma 3.»;

f) al comma 4 dell'articolo 14 le parole «e il presidente dell'UNCEM Lombardia» sono soppresse;

g) al comma 4 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2012).»;

h) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario e a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, il conto consuntivo ed ogni altro dato o informazione richiesti. La Giunta regionale adotta disposizioni attuative delle previsioni contenute nei periodi precedenti.»;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai sensi della normativa statale che prevede l'obbligatorietà della gestione associata di funzioni e servizi comunali, non sono destinatarie dei contributi di cui al comma 1 le unioni di comuni costituite dopo la data di entrata in vigore della l. 148/2011.»;

j) dopo il comma 3 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della l. 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»). Per la determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto delle modificazioni di funzioni e servizi gestiti in forma associata ovvero del numero dei comuni aderenti all'unione o convenzionati con la comunità montana, intervenute anche successivamente alla data di entrata in vigore della l. 148/2011.»;

k) dopo il comma 21 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

«21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.».

2. La Giunta regionale attiva un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per l'accompagnamento degli enti locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme dell'associazionismo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle disposizioni regionali in ordine al limite demografico minimo per forma associativa.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»)

1. Alla l.r. 34/1978 è apportata la seguente modifica:

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

a) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.»

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»)

1. Alla l.r. 24/2006 è apportata la seguente modifica:

a) la lettera h) comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

«h) altre tipologie di veicoli, in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali:

1) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;

2) veicoli di pronto soccorso sanitario;

3) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;

4) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap;

5) veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

6) autovetture targate CD e CC.»

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009»)

1. Alla l.r. 33/2008 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «di cui all'allegato A» sono sostituite dalle parole «di cui agli allegati A1 e A2» e le parole «per almeno il 40 per cento» sono sostituite dalle parole «per almeno il 30 per cento».

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale»)

1. Alla l.r. 25/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;

b) l'alinea del comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.»;

c) l'intestazione del CAPO II del Titolo II è sostituita dalla seguente: «CAPO II - REQUISITI»;

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidatura pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.»;

f) ovunque ricorra l'espressione «revisore contabile», questa è sostituita con «revisore legale»;

g) ovunque ricorra l'espressione «revisore dei conti», questa è sostituita con «revisore legale»;

h) ovunque ricorra l'espressione «registro dei revisori contabili», questa è sostituita con «registro dei revisori legali»;

i) ovunque ricorra l'espressione «parere del comitato tecnico di valutazione», questa è sostituita dalle parole «parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6»;

j) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«1bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti.»;

k) l'articolo 22 è abrogato.

Art. 8

(Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.

Art. 9

(Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, calcolata alla data del 31 dicembre 2009, sia pari almeno a 5.000 abitanti o a 3000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

Art. 10

(Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)

1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.

2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2011

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/306 del 20 dicembre 2011)

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 23
Legge finanziaria 2012

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali
e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. In attuazione dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che prevede l'adeguamento degli scaglioni previsti per l'addizionale regionale all'Irpef a quelli determinati a livello statale per l'IRPEF e nei limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 6, nonché nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 72 «Determinazione delle aliquote» è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) e dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote:

range scaglione in euro	aliquota
-------------------------	----------

da 0 a 15.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.000,01 a 28.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,35%
da 28.000,01 a 55.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
da 55.000,01 a 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%»

b) dopo il comma 1 dell'art. 72 «Determinazione delle aliquote» è inserito il seguente comma 1 bis:

«1 bis) Ai sensi dell'art 6 comma 1 del d. lgs. 68/2011 come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che a partire dall'anno d'imposta 2011 ha rideterminato l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l'anno d'imposta 2011 sono conseguentemente così stabilite:

range scaglione in euro	aliquota
-------------------------	----------

da 0 a 10.329,14	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 10.329,15 a 15.493,71	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.493,72 a 30.987,41	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,40%
da 30.987,42 a 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 69.721,68	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%»

2. Per il triennio 2012/2014 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

3. Le quote a carico dell'esercizio 2012 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

5. Gli oneri finanziari derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2013 e 2014 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2012/2014.

6. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

8. A partire dal 2012 l'Organismo pagatore regionale (OPR) riversa sul bilancio regionale all'UPB 3.4.12 «Altri rimborsi e recuperi» le somme trattenute, a titolo di rimborso spese forfetarie, nella misura del 20 per cento sugli importi recuperati ai sensi dell'art. 32, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e successive modificazioni.

9. Le risorse derivanti dall'introito di cui al comma 8, allocate all'UPB 3.1.2.34 «Governance, sistemi agricoli e rurali» del bilancio regionale, sono finalizzate a contribuire ai costi aggiuntivi sostenuti da OPR per i recuperi di pagamenti irregolari dai beneficiari a favore di FEAGA, oltre ai normali costi sostenuti per l'espletamento delle domande di aiuto.

10. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili è istituito il «Fondo per esigenze indifferibili e urgenti», le cui risorse sono stanziare all'UPB 4.3.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2012 e successivi.

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

11. Il prelievo dal fondo di cui al comma 10 è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2011

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/335 del 21 dicembre 2011)

— • —

Tabella "A" - Rifinanziamento di leggi regionali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.b)

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1.1.2.1 Corrente	Relazioni internazionali	25.000,00	0,00	0,00
1.1.2.82 Corrente	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.405 Corrente	Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese	350.000,00	0,00	0,00
1.1.3.51 Capitale	Ricerca e trasferimento tecnologico	9.250.000,00	4.200.000,00	14.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	9.250.000,00	4.200.000,00	14.000.000,00
1.1.3.370 Capitale	Strumenti per la competitività delle imprese	4.792.443,11	0,00	0,00
1.1.3.381 Capitale	Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione	1.200.000,00	864.880,00	600.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	1.200.000,00	864.880,00	600.000,00
1.2.2.31 Corrente	Promozione del territorio lombardo	300.541,67	300.541,67	300.000,00
1.2.2.55 Corrente	Valorizzazione del patrimonio culturale	150.000,00	0,00	0,00
1.2.2.362 Corrente	Sistemi turistici	324.755,40	405.944,26	81.188,85
1.2.2.403 Corrente	Interventi a favore del sistema dei servizi	243.338,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1.2.3.56 Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	3.532.645,69	3.850.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.532.645,69	3.850.000,00	0,00
1.2.3.361 Capitale	Sistemi turistici	291.987,60	76.987,60	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	76.987,60	76.987,60	0,00
1.2.3.377 Capitale	Interventi per la competitività del comparto artigiano	11.020.000,00	9.500.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.700.000,00	9.500.000,00	0,00
1.2.3.421 Capitale	Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione lombarda	902.987,87	1.121.991,46	1.100.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	902.987,87	1.121.991,46	1.100.000,00
2.1.2.91 Corrente	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	3.694.000,00	15.620.000,00	15.590.000,00
2.1.2.94 Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	3.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2.1.3.99 Capitale	Tutela delle fragilità: anziani e disabili	0,00	100.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	100.000,00	0,00
2.1.3.393 Capitale	Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2.2.3.261 Capitale	Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari	109.000.000,00	28.000.000,00	105.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	109.000.000,00	28.000.000,00	105.000.000,00
2.3.3.74 Capitale	Formazione superiore, Alta formazione e Università	3.145.928,52	2.913.953,85	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	3.145.928,52	2.913.953,85	0,00
2.3.3.278 Capitale	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	14.624.344,00	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	14.624.344,00	0,00	0,00
3.1.2.34 Corrente	Governance, sistemi agricoli e rurali	1.100.000,00	500.000,00	2.157.637,11
3.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	5.164.569,00	5.164.569,00	5.464.569,00
3.1.2.123 Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	225.000,00	225.000,00	104.773.176,00
3.1.2.137 Corrente	Fonti energetiche	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.2.154 Corrente	Sviluppo sostenibile	1.475.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.2.315 Corrente	Governance interistituzionale e partenariato	367.000,00	40.000,00	8.000,00
3.1.2.386 Corrente	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	318.354,72	0,00	2.056.000,00
3.1.2.388	Sicurezza Urbana e stradale	1.408.688,20	0,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Corrente				
3.1.3.35 Capitale	Sistemi agricoli e filiere agroalimentari	13.062.103,00	11.300.000,00	13.350.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	562.103,00	0,00	2.000.000,00
3.1.3.122 Capitale	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	0,00	0,00	10.408.265,52
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	0,00	10.000.000,00
3.1.3.138 Capitale	Fonti energetiche	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.1.3.145 Capitale	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	0,00	3.200.000,00	13.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	3.200.000,00	13.000.000,00
3.1.3.333 Capitale	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	10.000,00	0,00	0,00
3.1.3.343 Capitale	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	2.253.355,42	0,00	0,00
3.1.3.350 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	0,00	0,00	30.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	0,00	30.000.000,00
3.1.3.353 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	0,00	500.000,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	500.000,00	0,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3.1.3.387 Capitale	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	2.120.402,71	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	2.120.402,71	0,00	0,00
3.2.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	400.000,00	0,00	1.350.000,00
3.2.2.66 Corrente	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	300.000,00	0,00	0,00
3.2.2.104 Corrente	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	0,00	0,00	280.000,00
3.2.2.146 Corrente	Risorse idriche	282.000,00	262.000,00	262.000,00
3.2.2.147 Corrente	Reti e servizi di pubblica utilità	260.600,00	757.000,00	6.500.000,00
3.2.2.293 Corrente	Territorio montano e piccoli Comuni	0,00	0,00	9.450.000,00
3.2.2.299 Corrente	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	100.000,00	0,00	0,00
3.2.3.114 Capitale	Territorio montano e piccoli Comuni	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
3.2.3.149 Capitale	Risorse idriche	0,00	0,00	891.661,35
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	0,00	891.661,35

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3.2.3.158 Capitale	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	0,00	350.000,00	350.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	350.000,00	350.000,00
3.2.3.327 Capitale	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.2.3.418 Capitale	Relazioni internazionali	31.800.000,00	102.400.000,00	90.042.500,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	31.800.000,00	102.400.000,00	90.042.500,00
3.2.3.151 Capitale	Reti e servizi di pubblica utilità	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.2.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	0,00	0,00	9.862.000,00
4.2.2.186 Corrente	Studi, ricerche e altri servizi	6.713.194,00	7.113.194,00	9.573.194,00
4.2.3.6 Capitale	Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi	19.052.600,00	12.175.000,00	22.175.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	19.052.600,00	12.175.000,00	22.175.000,00
4.3.2.210 Corrente	Fondo per altre spese correnti	3.784.453,34	0,00	0,00
4.3.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	0,00	453.000,00	2.000.000,00
4.3.3.211 Capitale	Fondo per il finanziamento di spese d'investimento	64.240.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

UPB	Descrizione	Autorizzazioni di spesa		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
4.3.3.253 Capitale	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	6.060.000,00	200.000,00	500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	6.000.000,00	0,00	0,00
4.3.3.255 Capitale	Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata	9.800.000,00	16.986.021,20	10.644.000,00
4.3.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	156.228,21	0,00	0,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	156.228,21	0,00	0,00
4.3.3.348 Capitale	Fondi immobiliari	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	Di cui autorizzato ai sensi dell' art. 25, L. R. 34/78	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
TOTALI		371.901.520,46	328.630.083,04	571.319.191,83

Tabella "B" - Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett. c)

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2012	Previsioni 2013
1.1.2.405 Corrente	Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese	300.000,00	0,00
1.1.3.51 Capitale	Ricerca e trasferimento tecnologico	550.279,00	0,00
1.2.3.56 Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	900.000,00	0,00
2.1.2.93 Corrente	Valorizzazione del non profit e servizio civile	0,00	140.000,00
3.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	3.161.994,00	3.193.613,94
3.1.2.386 Corrente	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	0,00	2.489.990,21
3.1.2.388 Corrente	Sicurezza Urbana e stradale	0,00	24.960,84
3.1.3.343 Capitale	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	548.352,00	7.500.000,00
3.1.3.353 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	0,00	500.000,00
3.1.3.387 Capitale	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	0,00	1.027.298,65
3.2.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	1.740.000,00	2.150.000,00

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

UPB	Descrizione	Riduzioni di spesa	
		Previsioni 2012	Previsioni 2013
3.2.3.151 Capitale	Reti e servizi di pubblica utilità	20.000.000,00	30.000.000,00
4.3.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	1.196.544,30	0,00
4.3.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	3.500.000,00	3.000.000,00
TOTALI		31.897.169,30	50.025.863,64

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(L.R. 34/78, art. 9-ter, 3° comma, lett.d)

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
1.1.2.1 Corrente	Relazioni internazionali	75.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.82 Corrente	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.405 Corrente	Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese	700.000,00	0,00	0,00
1.1.3.51 Capitale	Ricerca e trasferimento tecnologico	15.731.721,00	4.434.000,00	14.234.000,00
1.1.3.381 Capitale	Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo per la cooperazione	1.361.502,00	864.880,00	600.000,00
1.2.2.31 Corrente	Promozione del territorio lombardo	1.215.541,67	365.541,67	300.000,00
1.2.2.362 Corrente	Sistemi turistici	324.755,40	405.944,26	81.188,85
1.2.2.403 Corrente	Interventi a favore del sistema dei servizi	243.338,00	0,00	0,00
1.2.3.56 Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	3.632.645,69	3.950.000,00	100.000,00
1.2.3.361	Sistemi turistici	2.621.981,60	76.987,60	0,00

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

Pagina 1 di 7

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Capitale				
1.2.3.377 Capitale	Interventi per la competitività del comparto artigiano	5.700.000,00	9.500.000,00	0,00
1.2.3.421 Capitale	Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione lombarda	1.978.774,53	1.221.991,46	1.100.000,00
2.1.2.90 Corrente	Cooperazione internazionale allo sviluppo	2.055.000,00	0,00	0,00
2.1.2.91 Corrente	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	15.624.000,00	15.620.000,00	15.590.000,00
2.1.2.93 Corrente	Valorizzazione del non profit e servizio civile	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.2.94 Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	4.600.000,00	4.600.000,00	3.900.000,00
2.1.3.99 Capitale	Tutela delle fragilità: anziani e disabili	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.322 Capitale	Cooperazione internazionale allo sviluppo	628.933,30	0,00	0,00
2.1.3.393 Capitale	Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente	17.250.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2.258 Corrente	Ricerca, innovazione e risorse umane	14.000,00	0,00	0,00
2.2.3.261 Capitale	Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari	139.000.000,00	55.000.000,00	105.000.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
2.3.2.237 Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	570.695,68	581.784,43	0,00
2.3.2.406 Corrente	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	3.750.000,00	3.350.000,00	0,00
2.3.3.74 Capitale	Formazione superiore, Alta formazione e Università	8.430.461,76	3.057.450,36	0,00
2.3.3.278 Capitale	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	23.599.344,00	6.475.000,00	0,00
2.3.3.408 Capitale	Promozione e sviluppo del mercato del lavoro	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.2.34 Corrente	Governance, sistemi agricoli e rurali	10.880.733,91	6.862.687,40	5.718.000,00
3.1.2.120 Corrente	Servizio Ferroviario Regionale	5.464.569,00	5.464.569,00	5.464.569,00
3.1.2.123 Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	104.773.176,00	104.773.176,00	104.773.176,00
3.1.2.137 Corrente	Fonti energetiche	2.641.723,30	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.2.154 Corrente	Sviluppo sostenibile	1.500.000,00	1.267.000,00	1.250.000,00
3.1.2.161 Corrente	Qualità dell'aria	2.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2.315 Corrente	Governance interistituzionale e partenariato	67.000,00	40.000,00	8.000,00

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3.1.2.386 Corrente	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	3.924.318,60	3.604.973,67	2.056.000,00
3.1.2.388 Corrente	Sicurezza Urbana e stradale	1.437.649,04	0,00	0,00
3.1.3.35 Capitale	Sistemi agricoli e filiere agroalimentari	5.701.416,00	3.730.682,40	2.350.000,00
3.1.3.121 Capitale	Servizio Ferroviario Regionale	580.000,00	220.000,00	0,00
3.1.3.122 Capitale	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	22.180.000,00	24.280.000,00	30.780.000,00
3.1.3.126 Capitale	Sistema della navigazione interna	1.500.000,00	0,00	0,00
3.1.3.134 Capitale	Sistema dell'intermodalità	6.293.000,00	0,00	0,00
3.1.3.138 Capitale	Fonti energetiche	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.1.3.145 Capitale	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	14.000.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00
3.1.3.155 Capitale	Sviluppo sostenibile	200.000,00	0,00	0,00
3.1.3.343 Capitale	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	6.978.623,57	0,00	0,00
3.1.3.350 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	43.331.871,10	65.897.782,94	96.349.000,00

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3.1.3.353 Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	43.590.583,24	37.557.288,90	16.424.104,22
3.1.3.387 Capitale	Sistema regionale di protezione civile e di prevenzione dei rischi	3.175.402,71	27.701,35	0,00
3.2.2.4 Corrente	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	1.760.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3.2.2.66 Corrente	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	300.000,00	0,00	0,00
3.2.2.104 Corrente	La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.2.2.146 Corrente	Risorse idriche	282.000,00	262.000,00	262.000,00
3.2.2.147 Corrente	Reti e servizi di pubblica utilità	6.235.600,00	6.740.000,00	6.500.000,00
3.2.2.293 Corrente	Territorio montano e piccoli Comuni	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
3.2.2.299 Corrente	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	203.070,40	103.070,40	0,00
3.2.3.39 Capitale	Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.3.67 Capitale	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	2.480.000,00	7.600.000,00	20.600.000,00
3.2.3.110 Capitale	Pianificazione territoriale e difesa suolo	2.000.000,00	0,00	0,00

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

Pagina 5 di 7

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
3.2.3.114 Capitale	Territorio montano e piccoli Comuni	29.497.186,80	19.000.000,00	19.000.000,00
3.2.3.149 Capitale	Risorse idriche	8.000.000,00	14.696.967,00	12.620.014,57
3.2.3.158 Capitale	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	6.346.000,00	350.000,00	350.000,00
3.2.3.418 Capitale	Relazioni internazionali	72.800.000,00	102.400.000,00	90.042.500,00
3.2.3.151 Capitale	Reti e servizi di pubblica utilità	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.2.2.179 Corrente	Funzionamento del sistema informativo regionale	9.912.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00
4.2.2.186 Corrente	Studi, ricerche e altri servizi	9.723.194,00	9.573.194,00	9.573.194,00
4.2.3.6 Capitale	Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi	43.775.000,00	22.175.000,00	22.175.000,00
4.3.2.249 Corrente	Fondi regionali per programmi comunitari	1.073.162,00	2.103.000,00	2.000.000,00
4.3.3.253 Capitale	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	6.700.000,00	700.000,00	500.000,00
4.3.3.266 Capitale	Iniziative FRISL	7.797.108,31	1.070.500,00	0,00
4.3.3.348 Capitale	Fondi immobiliari	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00

Tabella "C" - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

UPB	Descrizione	Importi		
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
	TOTALI	760.592.082,61	639.095.172,84	647.642.746,64

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 24
Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16
(Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la
stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale
5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami
vivi') e dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge
regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga
previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche
alla l.r. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Abrogazione della l.r. 16/2011 e
dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della l.r. 24/2008)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) i commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE'), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2008, n. 24 'Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)' e 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria');
- b) la legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 «Legge quadro sulla cattura di richiami vivi»).

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2011

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/340 del 21 dicembre 2011)

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
- «4 bis. La Regione riconosce, in applicazione del principio di sussidiarietà, il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali agricole a livello regionale, dalle loro emanazioni tecnico-economiche e dalle organizzazioni cooperative del settore agricolo di cui all'articolo 5, nonché di tutti i soggetti singoli e associati rappresentativi degli interessi e delle istanze del mondo agricolo e della società civile, nella definizione e attuazione di iniziative ed attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale, nonché nelle conseguenti attività di informazione e divulgazione presso le imprese agricole.»;
- b) al comma 4 dell'articolo 3 le parole: «Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito del piano agricolo triennale la Regione definisce»;
- c) al comma 5 dell'articolo 3 le parole: «il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)» sono sostituite dalle seguenti: «il documento strategico annuale»;
- d) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «6. Le province partecipano all'attività di programmazione attraverso le forme di consultazione di cui all'articolo 5, nonché mediante la predisposizione di linee guida per lo sviluppo, la promozione e la tutela dei sistemi agricoli provinciali.»;
- e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Informatizzazione dei dati e delle procedure)

1. È istituita l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale.

2. L'anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

3. L'anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

5. Nell'ambito dell'anagrafe digitale è istituito il fascicolo aziendale elettronico che costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

- a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;
- b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

6. La Regione promuove lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale che, utilizzando le informazioni dell'anagrafe di cui al comma 1, realizza i servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto. La Regione organizza e certifica le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per promuovere e facilitare l'utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.

8. Le informazioni e i dati raccolti e inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale si intendono certificati dalla Regione e, di norma, non sono oggetto di ulteriori verifiche e accertamenti da parte della Regione stessa e degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), fatto salvo l'esercizio del potere di vigilanza.

9. Allo scopo di promuovere la progressiva integrazione e valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi certificati dalla Regione, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte della Regione e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 nei confronti delle aziende agricole di trasformazione e di commercializzazione che adottano specifici disciplinari o sistemi autonomi di controllo connessi e integrati con l'anagrafe digitale delle imprese.

10. Al fine di promuovere e facilitare l'accesso diretto al sistema dei servizi pubblici a favore del settore agricolo e di facilitare l'interazione diretta tra aziende agricole, centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e pubblica amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a:

- a) dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l'interazione digitale con la pubblica amministrazione;
- b) realizzare corsi di formazione con cui incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli.

11. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), mette a disposizione delle imprese agricole i propri dati informativi certificati, anche relativi alla rintracciabilità sanitaria, per lo sviluppo di forme innovative di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni; finanzia specifici progetti di sviluppo, a valenza aziendale, interaziendale, di distretto e di filiera e promuove lo sviluppo di piattaforme per il mercato telematico del lavoro in agricoltura.

12. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili i dati raccolti, ad esclusione dei dati di rilevanza economico finanziaria, alle autonomie locali e funzionali per i fini di pianificazione territoriale, nonché per la redazione di studi e di piani di sviluppo e di altri strumenti di pianificazione e programmazione locale e regionale.»;

- f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4 bis
(Presentazione di istanze
o segnalazioni per il tramite dei CAA)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:

- a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell'istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;
- d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, decorsi i termini previsti ai sensi del comma 1, lettera b), le istanze presentate per il tramite dei CAA a norma del presente articolo si intendono accolte.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 ter
(Riduzione dei costi burocratici
a carico delle imprese agricole)

1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l'anno 2012.

2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l'eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

Art. 4 quater
(Tutela del suolo agricolo)

1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltura, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.

2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.

4. La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.

5. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:

- a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;
 - b) redige periodicamente, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
 - c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.»;
- g) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
- «3 bis. Per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, è data priorità alle domande di contributo presentate alla Regione, alle province, alle comunità montane e ai comuni dalle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, riservando fino a un massimo del cinquanta per cento delle risorse disponibili su ciascuna iniziativa.
- 3 ter. La Regione assicura alle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quarant'anni, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico e gestione aziendale.»;

h) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis
(Promozione dell'agricoltura sociale)

1. La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguate professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore.»;

i) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di consentire ai consumatori ed agli operatori interessati l'identificazione certa delle aziende agricole che adottano le metodologie dell'agricoltura biologica, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni. La Giunta regionale delibera indicazioni:

- a) sulla tenuta dell'elenco;
 - b) sull'articolazione delle procedure in capo alle province, agli organismi di controllo e alla Regione;
 - c) sulle forme di interscambio telematico tra i diversi soggetti interessati sia pubblici sia privati;
 - d) sulle forme di pubblicizzazione nei confronti dei consumatori e degli operatori del sistema agroalimentare.»;
- j) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;
- k) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

«b) l'acquisizione e la dotazione di servizi e prestazioni volti all'implementazione di sistemi di qualità, nonché

l'introduzione di sistemi di tracciabilità e di gestione ambientale;»;

- l) il comma 3 dell'articolo 10 è abrogato;
- m) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;
- n) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10.1.
(Filiera corta)

1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;
- b) favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali al fine di riconoscerne il valore di eccellenza;
- c) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, biologici e locali nell'ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;
- d) favorire la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità lombardi e delle loro caratteristiche;
- e) aumentare il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali;
- f) favorire intese interprofessionali e di filiera fra tutti i soggetti interessati.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la Regione e gli enti locali competenti promuovono la realizzazione di eventi, fiere e mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali riservati agli imprenditori agricoli del territorio.

Art. 10.2.
(Sistemi di etichettatura)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull'eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato.

3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l'utilizzo nelle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere, di derrate di prodotti agricoli freschi e lavorati e semilavorati, seguendo la stagionalità dei prodotti della terra e nel rispetto del principio della minima distanza di trasporto, favorendo la provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali.»;

- o) dopo il comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. La Regione favorisce, mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto, nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici.

3 ter. La Regione promuove la modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento delle produzioni re-

se necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L'adozione facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità nell'accesso alle misure di sostegno finanziario regionale.»;

- p) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole «ai consorzi di tutela e» sono inserite le seguenti «alle loro associazioni di secondo grado, nonché»;

- q) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis
(Rete delle enoteche regionali)

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell'ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4.

2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento:

- a) promuovono la conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;
- b) informano sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;
- c) espongono permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia e all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione;
- d) creano sinergie nella presentazione dell'immagine tra i vini e i prodotti agroalimentari tipici della Regione;
- e) realizzano iniziative per la conservazione e la documentazione di elementi di cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche del passato anche dando vita ad azioni per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;
- f) promuovono iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella regione.

3. Le enoteche regionali, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, possono svolgere attività di vendita dei prodotti esposti, compresi quelli legati alla cultura del vino.

4. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico;
- b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- c) disporre di spazi adeguati per l'esposizione dei prodotti, l'accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;
- d) prevedere la partecipazione nel proprio statuto di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento delle enoteche regionali, nonché la possibilità di raccordo con le iniziative delle CCAIA.»;

- r) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13 bis
(Imprese agromeccaniche)

1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

- n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
2. La Regione promuove la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche. A tal fine, è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell'albo ed i requisiti necessari per l'iscrizione allo stesso.»;
- s) al comma 1 dell'articolo 17 la parola «titolo» è sostituita dalla parola «articolo»;
- t) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
- «3 bis. La Regione, sulla base di effettive e strutturali riduzioni di reddito annuale delle aziende agricole in specifici comparti produttivi, si coordina con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine dell'attivazione degli interventi per la gestione delle crisi di mercato previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).»;
- u) la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina»;
- v) la rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane»;
- w) dopo il comma 5 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
- «5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico, gestione aziendale, nonché per investimenti strutturali e dotazioni tecniche aziendali.
- 5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento e le modalità di qualificazione dei soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 5 bis.»;
- x) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
- «Art. 24.1.
(Interventi a sostegno dell'agricoltura nell'alta pianura e nella collina)
1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell'alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell'economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell'alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le tipologie di intervento, nonché le aree dell'alta pianura lombarda e della collina, con esclusione delle aree montane, cui sono destinati gli interventi stessi.»;
- y) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 33 sono inserite le seguenti:
- «m bis) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l'attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- m ter) la tenuta dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini sezione della Regione Lombardia.»;
- z) dopo il comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
- «1 bis. Avverso i provvedimenti adottati dalle province e dalle comunità montane riguardo all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
- n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) in quanto applicabili.
- 1 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica a condizione che venga raggiunta apposita intesa fra Regione, province e comunità montane nell'ambito dei lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole di cui all'articolo 5, comma 1.»;
- aa) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:
- «i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali.»;
- bb) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 34 è inserita la seguente:
- i bis) le produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche.»;
- cc) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 34 è abrogata;
- dd) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
- «Art. 34 bis
(Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali)
1. L'abbattimento degli alberi di olivo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo) non è soggetto ad autorizzazione.
2. L'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è soggetto a licenza o denuncia.»;
- ee) dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 42 è aggiunta la seguente:
- «d bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni.»;
- ff) il comma 5 dell'articolo 42 è abrogato;
- gg) dopo il comma 6 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:
- «6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio culturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.»;
- hh) al comma 1 dell'articolo 47 le parole «dei rispettivi piani agricoli triennali» sono sostituite dalle parole «degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3»;
- ii) dopo il comma 7 dell'articolo 47 è aggiunto il seguente:
- «7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assessment forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.»;
- jj) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 50 le parole «, fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve naturali e i parchi naturali all'interno dei parchi regionali» sono soppresse;
- kk) al comma 7 dell'articolo 50 le parole: «Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio culturale dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta» sono sostituite dalle seguenti: «Il taglio culturale dei bo-

- schì all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta secondo le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.»;
- ll) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 le parole: «e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all'articolo 51» sono sostituite dalle seguenti: «o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno»;
- mm) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole: «Le imprese boschive iscritte all'albo» sono inserite le seguenti: «, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestata da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione europea.»;
- nn) alla fine del comma 2 dell'articolo 57 sono aggiunte le parole: «e per la sospensione o radiazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.»;
- oo) al comma 5 dell'articolo 61 le parole: «da 52,79 euro a 158,91 euro. Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro»;
- pp) dopo il comma 5 dell'articolo 61 sono inseriti i seguenti:
- «5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avvitiati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.
- 5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all'articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.
- 5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.
- 5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all'articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.
- 5 sexes. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.»;
- qq) alla fine del comma 6 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente periodo: «Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.»;
- rr) dopo il comma 9 dell'articolo 61 è inserito il seguente:
- «9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.»;
- ss) dopo il comma 11 dell'articolo 61 è inserito il seguente:
- «11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione.»;
- tt) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 è sostituita dalla seguente:
- «a) l'autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali.»;
- uu) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 71 è sostituita dalla seguente:
- «g) l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piantine di ortaggi e delle piante ornamentali e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione di qualità.»;
- vv) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 71 sono aggiunte le seguenti:
- «g bis) l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di:
- 1) piante;
 - 2) materiali di propagazione;
 - 3) tuberi-semi di patate;
 - 4) legname;
 - 5) agrumi con peduncolo e foglie;
- g ter) l'autorizzazione ai centri di raccolta, di spedizione e di trasformazione di patate da consumo e di agrumi;
- g quater) l'autorizzazione all'attività di importazione da paesi terzi;
- g quinquies) l'autorizzazione alla produzione di legname.»;
- ww) il comma 2 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
- «2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali, i rivenditori di sementi già confezionate da altri produttori, i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della produzione a centri di raccolta autorizzati o direttamente a consumatori finali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.»;
- xx) il comma 3 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
- «3. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo sono stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazioni dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali). L'autorizzazione regionale, se connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).»;
- yy) il comma 4 dell'articolo 71 è abrogato;
- zz) il comma 5 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
- «5. È istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.»;
- aaa) il comma 6 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
- «6. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale di cui al comma 1.»;
- bbb) l'articolo 72 è abrogato;

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

ccc) al comma 2 dell'articolo 77, le parole: «e ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

ddd) dopo il comma 7 dell'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Nel comprensorio in cui operano l'associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica Valle del Ticino, l'associazione assume anche le funzioni del consorzio, previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell'articolo 79 bis.

7 ter. L'associazione di cui al comma 7 bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto dalla presente legge e dall'intesa di cui al comma 6.

7 quater. Nel consiglio di amministrazione dell'associazione è garantita la rappresentanza dei territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7 bis, secondo modalità disciplinate d'intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell'associazione nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.

7 quinquies. Nelle more dell'intesa per il riordino dei soggetti operanti nell'ambito del comprensorio di cui al comma 7 bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra l'associazione e il consorzio, per le finalità di cui all'articolo 92, comma 3.»;

eee) il comma 1 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.»;

fff) alla fine della lettera b) del comma 4 dell'articolo 80 sono aggiunte le parole: «e al ripristino dello stato dei luoghi»;

ggg) al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «e di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

hhh) alla fine del comma 4 bis dell'articolo 82 è aggiunto il seguente periodo: «A ciascuno di essi è corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.»;

iii) dopo il comma 4 bis dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

«4 ter. I componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al comma 4 bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.»;

jjj) l'articolo 84 è abrogato a far data dal completamento della procedura di riordino dei consorzi, come disciplinata dall'articolo 2 della presente legge;

kkk) al comma 3 dell'articolo 87, le parole: «dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

lll) al comma 6 dell'articolo 87, le parole: «e di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

mmm) al comma 1 dell'articolo 91, le parole: «e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

nnn) al comma 1 dell'articolo 92, le parole: «e di miglioramento fondiario di secondo grado» sono soppresse;

ooo) al comma 1 dell'articolo 95, le parole: «e di quelli costituiti ai sensi dell'articolo 84» sono soppresse;

ppp) al comma 5 dell'articolo 95, le parole: «agli articoli 79 e 84» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 79»;

qqq) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Art. 114
(Misure generali di tutela)

1. Ai fini del presente capo:

- a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;
- b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;
- d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizzate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.»;

rrr) il comma 5 dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese.»;

sss) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 121 è sostituita dalla seguente:

«b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione.»;

ttt) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 121 è abrogata;

uuu) dopo il comma 4 dell'articolo 131 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.»;

vvv) il comma 2 dell'articolo 135 è abrogato;

www) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 135 è abrogato;

xxx) i commi da 1 a 5 dell'articolo 138 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo e ricognizione:

- a) documento tecnico regionale per la gestione ittica contenente le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna;
- b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle analoghe carte ittiche provinciali e delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, contenente la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone, e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi;
- c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

- a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;
- b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;

- c) l'indicazione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
- d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
- e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

3. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato e aggiornato almeno ogni dieci anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e dei programmi di misure previsti dalle norme in materia di tutela delle acque.

4. Ferme restando previsioni e periodicità di aggiornamento del documento, la Regione, sentite le province, può emanare ulteriori criteri ed indirizzi tecnici in ordine a:

- a) protocolli di rilevamento delle comunità ittiche da adottare per l'elaborazione e l'aggiornamento delle carte ittiche provinciali, in funzione della confrontabilità e della rappresentabilità dei relativi dati alla scala regionale;
- b) modalità di conferimento in forma digitale degli elaborati relativi alle carte e ai piani ittici provinciali, in funzione della necessità della loro congruenza con il Sistema informativo territoriale (SIT) regionale e per consentirne analisi, elaborazione e valutazione.

5. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica e sulla base delle rispettive carte ittiche predispongono il piano ittico provinciale.»;

yyy) l'alinea del comma 1 dell'articolo 142 è sostituito dal seguente: «La Regione e le province possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento.»;

zzz) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 142 è sostituita dalla seguente:

«f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.»;

aaaa) il comma 1 dell'articolo 143 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.»;

bbbb) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 143 è aggiunta la seguente:

«d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.»;

cccc) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

«1 bis. Il rilascio di nuove licenze di pesca professionale è subordinato alla partecipazione a specifici corsi abilitanti svolti dalle province, secondo apposito programma regionale ed al superamento di un'esame di idoneità.»;

dddd) la rubrica dell'articolo 154, è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;

eeee) al comma 1 dell'articolo 154 le parole: «dichiarazione di avvio attività (DAA)» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)»;

ffff) al comma 2 dell'articolo 154, la parola: «DAA» è sostituita dalla seguente: «SCIA»;

gggg) al comma 3 dell'articolo 154, la parola: «DAA» è sostituita dalla seguente: «SCIA»;

hhhh) al comma 4 dell'articolo 154, la parola: «DAA» è sostituita dalla seguente: «SCIA»;

iiii) al comma 8 dell'articolo 154, la parola: «DAA» è sostituita dalla seguente: «SCIA»;

jjjj) il comma 3 dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e alla normativa vigente in materia. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.»;

kkkk) al comma 3 dell'articolo 158 le parole «Sui confini» sono sostituite dalle seguenti: «All'ingresso e sulle vie di accesso»;

llll) al comma 1 dell'articolo 163, la parola: «DAA» è sostituita dalla seguente: «SCIA»;

mmmm) il comma 3 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno.»;

nnnn) dopo il comma 3 dell'articolo 163 è inserito il seguente:

«3 bis) In caso di particolare gravità o reiterazione di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 153, per un periodo compreso tra uno e cinque anni.»;

oooo) all'allegato A, la definizione: «Operatore di agricoltura biologica» è sostituita dalla seguente: «Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.».

Art. 2

(Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)

1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito alcuna modificazione a seguito della ridelimitazione, di cui all'articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;

b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, composto dai presidenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado in esso operanti e presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008 e predisporre

Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011

una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo consorzio.

4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURL entro dieci giorni dalla sua adozione.

6. Dalla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione di approvazione di cui al comma 5, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale, ad eccezione dei comprensori interregionali, la cui efficacia è subordinata all'aggiornamento delle intese stipulate con le regioni interessate.

7. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio. In caso di necessità di promuovere o assumere determinate professionalità, i consorzi ne danno preventiva motivata comunicazione alla Giunta regionale ai fini di una valutazione di coerenza rispetto al complessivo processo di riordino. In tale periodo è inoltre vietata l'alienazione dei beni di titolarità dei consorzi interessati dal riordino. Per eventuali situazioni particolari è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

9. I consorzi di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica di primo grado e di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5. Dalla data indicata in ciascun decreto:

a) sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi consortili, fatto salvo il revisore dei conti;

b) sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b):

a) assume la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;

b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012;

c) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, all'adozione dello statuto provvisorio del nuovo ente.

11. La riscossione dei contributi consortili, di cui all'articolo 90 della l.r. 31/2008, continua ad effettuarsi in base al piano di classificazione degli immobili adottato dai preesistenti consorzi, fino all'approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.

12. Entro un congruo tempo dall'insediamento, stabilito nelle linee guida di cui al comma 2, i nuovi organi provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza del consorzio anche in relazione alla ridelimitazione del comprensorio. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro una data scadenza, nomina un commissario, che provvede in via sostitutiva entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dai preesistenti consorzi.

13. I consorzi di bonifica procedono all'assunzione di personale attivando prioritariamente procedure di mobilità del personale in servizio presso gli altri consorzi di bonifica della Regione e, in subordine, di promozione di personale già in servizio in possesso di necessari requisiti. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore

della presente legge e il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma della contrattazione collettiva di lavoro.

14. Gli oneri per il riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività dei commissari e dei componenti dell'organismo collegiale, di cui al comma 2, lettera b), sono a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.

15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili e del regolamento regionale per la disciplina del procedimento elettorale di cui all'articolo 82 della l.r. 31/2008. Il nuovo statuto consorziale può prevedere la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio stesso. Costituiscono in ogni caso distretti, ai sensi del presente comma, i territori dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento elettorale definisce le modalità di rappresentanza dei distretti nel consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica tenendo conto dei soggetti associati ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado di cui al comma 1. I consorzi operanti in comprensori interregionali adottano statuto e regolamento elettorale nel rispetto delle intese interregionali, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale, ove non in contrasto con tali intese.

16. A ciascuno dei componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), è attribuita un'indennità nella misura prevista dal secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008. In caso di nomina del commissario, nell'ipotesi di cui al comma 7, l'indennità dell'organismo collegiale è ridotta di un terzo.

17. Il compenso spettante ai commissari di cui ai commi 7 e 12 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2011

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/345 del 21 dicembre 2011)